

FAQ

(è possibile proporre altri quesiti direttamente all'indirizzo agevola.abruzzo@gmail.com)

1. Un'attività avviata dopo il 1° gennaio 2019, non potendo dimostrare il calo di fatturato può partecipare al Bando?

Si, per questa particolare fattispecie, il contributo massimo concedibile sarà pari a quello relativo alla parte fissa (Calcolata dividendo in parti uguali fra le istanze ritenute ammissibili la metà dell'intera dotazione finanziaria pari ad euro 11.724,50)
2. Un'attività avviata prima del 1° gennaio 2019 che non ha registrato il calo di fatturato può partecipare al Bando?

Si, per questa particolare fattispecie, il contributo massimo concedibile sarà pari a quello relativo alla parte fissa (Calcolata dividendo in parti uguali fra le istanze ritenute ammissibili la metà dell'intera dotazione finanziaria pari ad euro 11.724,50)
3. Nel bando tra le spese di gestione ci sono materie prime e materie di consumo, letteralmente sono diverse dalle merci; per i commercianti di abbigliamento, casalinghi ecc. quindi non si possono considerare le merci destinate alla rivendita tra le spese di gestione?

No, non si possono considerare le merci destinate alla rivendita tra le spese di gestione.
4. Invece per un ristorante le fatture per acquisto di alimenti?

Se materie prime sono spese ammissibili.
5. Le bollette delle utenze se elettroniche non riportano quietanza, posso allegare la lista movimenti bancaria da cui risulta l'addebito diretto?

Per le utenze, se pagate allo sportello, è sufficiente il timbro di avvenuto pagamento. Se invece saldate tramite movimentazione bancaria, deve essere allegata la lista dei movimenti.
6. I professionisti possono essere beneficiari degli aiuti?

No, i professionisti non rientrano nella categoria dei beneficiari a meno che fra i CODICI ATECO indicati in visura non sia presente anche un'attività di natura commerciale regolarmente effettuata. La fattispecie deve essere anche confermata con l'iscrizione all' INPS Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali.
7. Le quietanze dei pagamenti devono essere allegate al modulo di domanda?

Si, le quietanze dei pagamenti o in alternativa la dichiarazione liberatorie (una per ogni fornitore e dallo stesso controfirmata allegando anche copia di un documento di identità), devono essere allegate.
8. I pagamenti devono essere tutti tracciati?

Per quanto concerne la tracciabilità dei pagamenti, in linea di massima vale il principio della tracciabilità per cui è consigliabile presentare spese sostenute per mezzo di mezzi tracciabili. E' anche vero però che il Bando finanzia spese già sostenute per cui sgravate dall'obbligo della tracciabilità.

In definitiva, è consigliabile presentare spese per le quali si riesca a giustificare con certezza l'avvenuto pagamento (la dichiarazione liberatoria certifica questo), anche con l'obiettivo di snellire e velocizzare le procedure e evitare di dover richiedere integrazioni.

9. Essendo indicato nel Bando il contributo max concedibile è sufficiente allegare un numero di fatture per un valore max pari a quell'importo oppure tutte le spese attinenti e sostenute nel periodo tra l'8 marzo e il 31.12.2020?

Non è necessario allegare i giustificativi relativi a "tutte le spese attinenti sostenute nel periodo tra l'8 marzo e il 31.12.2020", in quanto, anche a fronte della presentazione di giustificativi per un importo maggiore, non sarà possibile erogare un contributo maggiore del massimo concedibile. Qualora dovesse esserci la necessità di verificare ulteriori spese sarà cura dell'Amministrazione concedente richiedere ulteriori integrazioni.

10. Le spese di affitto sono rimborsabili?

Si e va prodotta copia del Contratto di locazione.

11. Quali sono i tributi ammissibili a contributo?

TARI e IMU

12. L'attestazione dei requisiti è obbligatoria?

Si, l'attestazione dei requisiti è SEMPRE OBBLIGATORIA e deve essere rilasciata da UN SOGGETTO TERZO e ABILITATO AL RILASCIO.

13. Sono un'impresa agricola con attività agricola esclusiva, posso partecipare al Bando?

No, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato quali Soggetti beneficiari le «Attività economiche»: le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale. Alla luce di questo le imprese agricole esclusive non possono partecipare.

14. Si chiede se, al fine della concessione del contributo, deve essere applicata la disciplina in tema di DURC?

Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.

Sarà quindi compito dell'Amministrazione concedente verificare la regolarità del DURC prima del pagamento.